

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 44

mercoledì, 25 ottobre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005. *" 4*

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità. *" 11*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 11 ottobre 2017, n. 659

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale dell'11 ottobre 2017 collegato alla legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità). *" 20*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
16 ottobre 2017, n. 50

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - intervento codice 2012EMS0036 - rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare Vespucci di Marina di Massa (CIG 701632568D - CUP J66J16000980001) - aggiudicazione efficace all'operatore economico M.G.A. S.r.l. e assunzione impegno di spesa. *" 21*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Bed and breakfast. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 86/2016

Art. 2 - Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 86/2016

Art. 3 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

Art. 4 - Norma transitoria in materia di sanzioni

Art. 5 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r. 86/2016;

2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l'obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente

all'amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell'amministrazione;

Approva la presente legge

Art. 1

Bed and breakfast.

Modifiche all'articolo 56 della l.r. 86/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: "in forma imprenditoriale" sono inserite le seguenti: "può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e".

Art. 2

Comunicazione iniziale e periodica.

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 86/2016

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione."

Art. 3

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:

a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);

b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione."

Art. 4

Norma transitoria in materia di sanzioni

1. Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 86/2016, relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016:

- a) i commi 5 e 6 dell'articolo 55;
- b) il comma 4 dell'articolo 60.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 226

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Mazzeo, De Robertis

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 ottobre 2017

Approvata in data 10 ottobre 2017

Divenuta legge regionale 44/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005

Art. 2 - Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 3 - Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

Art. 4 - Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005

Art. 5 - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005

Art. 6 - Concessioni di acque per la piscicoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

Art. 7 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

Art. 8 - Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005

Art. 9 - Retoni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005

Art. 10 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005

Art. 11 - Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

Art. 12 - Pesca dilettantistica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005

Art. 13 - Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005

Art. 14 - Divieti. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005

Art. 15 - Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/2005

Art. 16 - Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005

Art. 17 - Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 7/2005

Art. 18 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2005

Art. 19 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 luglio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Dall'esperienza gestionale maturata a seguito del riordino istituzionale è emersa la necessità di intervenire sulle disposizioni della l.r. 7/2005 per meglio definire l'ambito di applicazione della legge che comprende, non solo i prelievi, ma anche la gestione della fauna ittica;

2. Al fine di assicurare una migliore gestione della fauna ittica è opportuno ridefinire le acque pubbliche per comprendervi tutte le acque nelle quali possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale, rinviando alla competente struttura della Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca; la necessità di gestire in modo efficace gli invasi posti all'interno dei parchi urbani rende necessario attribuire ai comuni, responsabili dei parchi, anche le competenze in materia di fauna ittica e di pesca su tali invasi;

3. Per garantire la massima rappresentatività è necessario intervenire a modificare le disposizioni relative alla composizione della Consulta ittica regionale;

4. Le difficoltà applicative derivanti dall'individuazione delle associazioni di pescatori che agiscono unitariamente e l'esigenza di individuare a livello regionale associazioni piscatorie dilettantistiche rende necessario introdurre un elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche;

5. Per assicurare che il piano regionale per la pesca nelle acque interne disciplini anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alla individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello

provinciale, è necessario ampliare i contenuti della pianificazione;

6. Al fine di adeguare l'impianto sanzionatorio alle disposizioni nazionali introdotte con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), è necessario disciplinare nuovamente le norme in materia di sanzioni amministrative;

7. Per assicurare che gli operatori volontari di vigilanza ittica dispongano delle necessarie conoscenze e competenze è necessario prevedere un esame di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia ittica volontaria;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: "i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne".

Art. 2

Acque interne.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'in-

terno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.”.

Art. 3

Consulta ittica regionale.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:

- a) dal dirigente regionale competente;
- b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
- c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
- d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
- e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università.”.

Art. 4

Esercizio di funzioni con soggetti terzi.

Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) gestione delle zone di frega;
- b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
- c) gestione delle zone a regolamento specifico;
- d) gestione di campi gara;
- e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
- f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;

g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;

h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;

i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e).”.

Art. 5

Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter

Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005), istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
- b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
- c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
- d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.

3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all'elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con pe-

riodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall'elenco delle associazioni.”.

Art. 6

Concessione di acqua per la piscicoltura.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni.”.

Art. 7

Piano regionale per la pesca nelle acque interne.
Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.

2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:

a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;

b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;

e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;

f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;

g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;

h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.”.

Art. 8

Impianti per la pesca a pagamento.
Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 12 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

a) mappa topografica dell'area in cui ricade l'impianto;

b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;

c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.

4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.”.

Art. 9

Retoni.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 7/2005 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8.”.

Art. 10

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna.
Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L'immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommolvimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.”.

Art. 11

Licenze di pesca.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pescasportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/2005 le parole: “decorrono dal versamento della tassa” sono sostituite dalle seguenti: “decorrono dalla data del versamento della tassa”.

Art. 12

Pesca dilettantistica.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;”.

Art. 13

Commercio e detenzione di specie ittiche.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.”.

Art. 14

Divieti.

Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

Divieti

1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a) la pesca con le mani;
- b) la pesca subacquea;
- c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
- d) la pesca mediante prosciugamento;
- e) la pesca con materiale esplodente;
- f) la pesca con la corrente elettrica;
- g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
- h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
- i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
- j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.

4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti

ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.

5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.

6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.

7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).

8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.”.

Art. 15

Sanzioni amministrative.

Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 19 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.

3. Chi causa morte di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.

6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.

13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

Art. 16

Vigilanza e sanzioni.

Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 20 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.”.

Art. 17

Guardie ittiche volontarie.

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

Guardie ittiche volontarie

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 59/2017.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r.59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.”.

Art. 18

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2005

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“j) i prelievi a fini di studio e tutela.”.

2. La lettera k) dell'articolo 21 della l.r. 7/2005 è abrogata.

Art. 19

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7).

2. Le modifiche alla l.r. 7/2005 apportate con la presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle modifiche all'articolo 4 bis della

l.r. 7/2005 decorre dalla data di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 4 ter.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 giugno 2017, n. 206

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 ottobre 2017

Approvata in data 10 ottobre 2017

Divenuta legge regionale 43/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linguaggio

Art. 3 - Semplificazione delle procedure

Art. 4 - Attività informativa e di sensibilizzazione

Capo II Accertamento sanitario della disabilità

Art. 5 - Procedura di accertamento sanitario della
disabilità

Art. 6 - Commissione unica di accertamento

Art. 7 - Termini dell'accertamento

Art. 8 - Procedura informatica

Capo III Progetti per persone con disabilità

Art. 9 - Progetto di vita

Art. 10 - Vita indipendente

Art. 11 - Durante e dopo di noi

Art. 12 - Accesso ai percorsi clinico-assistenziali

Art. 13 - Progetto riabilitativo individuale

Art. 14 - Assistenza protesica

Capo IV Accessibilità

Art. 15 - Eliminazione delle barriere all'accessibilità

Capo V Mobilità

Art. 16 - Mobilità individuale

Art. 17 - Preavviso

Art. 18 - Trasporto sociale

Capo VI Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

Art. 19 - Diritto all'educazione e all'istruzione
 Art. 20 - Diritto alla formazione
 Art. 21 - Diritto al lavoro

Capo VII

Partecipazione alla cultura e allo sport

Art. 22 - Partecipazione alle attività culturali
 Art. 23 - Partecipazione alle attività ludiche
 Art. 24 - Partecipazione allo sport

Capo VIII

Organismi per la partecipazione

Art. 25 - Forum delle associazioni delle persone con
 disabilità
 Art. 26 - Consulta regionale per la disabilità
 Art. 27 - Centro regionale per l'accessibilità

Capo IX

Norme finali e abrogazioni

Art. 28 - Monitoraggio e relazione al Consiglio
 regionale
 Art. 29 - Norma finanziaria
 Art. 30 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Te-

sto unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 18 ottobre 2016

Considerato quanto segue:

1. La Regione in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38, della Costituzione, riconosce e promuove i diritti delle persone con disabilità così come enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e dalla Convenzione delle Nazioni unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

2. La Regione opera per diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona con disabilità, della pari dignità e delle pari opportunità promuovendo e sostenendo l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione dell'accessibilità per tutti, l'autonomia e la partecipazione attiva nello sviluppo sociale;

3. È necessario riaffermare l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

4. La disabilità è disciplinata da più atti regionali di varia natura giuridica, legislativa e amministrativa, che pur provvedendo nella materia in modo importante e sostanziale, formalmente determinano un contesto frammentato di misure specifiche e contingenti che rendono anche difficile impostare politiche di lungo corso;

5. La presente legge risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale;

6. Il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità perché comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità;

7. Per quanto concerne l'accertamento della condizione sanitaria di disabilità sono inserite nella presente legge le norme contenute nella l.r. 62/2009, che si abroga, e si conferma la rilevanza dell'obiettivo della semplificazione delle procedure, di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni

dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), relative all'accertamento della condizione di disabilità da parte di una commissione unica, nella quale sono rappresentate professionalità specifiche e competenze specialistiche;

8. Per quanto concerne i progetti per le persone con disabilità si ribadisce la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita, progetto che deve essere elaborato, a seguito della presa in carico da parte dei servizi, sulla base della valutazione dei bisogni della persona, in continuità con il percorso di vita, coinvolgendo tutti gli attori nella programmazione degli interventi più appropriati, garantendo, altresì, pari accesso alle cure ospedaliere, ai servizi generali e specialistici, ai percorsi riabilitativi nonché alle prestazioni di assistenza protesica;

9. Proprio all'interno del progetto di vita è assicurata la realizzazione della massima vita indipendente, possibile attraverso interventi specifici per garantirne l'effettività; per il "durante e dopo di noi", si opera per l'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia sperimentando formule innovative da riprodurre sul territorio;

10. Per quanto concerne l'accessibilità, è opportuno ribadire la centralità dell'eliminazione delle barriere che ostacolano l'esercizio autonomo da parte delle persone disabili di ogni attività. A tal fine si prevede, con un espresso richiamo alla l.r. 47/1991, che la Regione disciplini la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini;

11. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di libera circolazione delle persone con disabilità, è opportuno favorire l'utilizzo di vettori di trasporto passeggeri senza preavviso; occorre altresì prevedere la promozione da parte della Regione di intese con gli enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale nonché, con riferimento alla mobilità individuale, introdurre il principio volto alla promozione della maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità;

12. Si promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all'articolo 24 della sopracitata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa statale, dallo Statuto, dalla presente legge, dalla l.r. 32/2002 e dai relativi regolamenti attuativi;

13. Occorre promuovere la partecipazione alle attività culturali, ludiche e sportive delle persone con disabilità, anche al fine di consentire una piena esplicazione delle loro potenzialità, in particolare mediante la previsione di misure, concordate in via convenzionale, volte ad agevolare la presenza di accompagnatori personali nei luoghi in cui si svolgono tali attività;

14. Per garantire la partecipazione alle politiche

regionali sulla disabilità vi è la necessità di individuare il Forum delle associazioni delle persone con disabilità quale sede per l'incontro istituzionale delle associazioni, la Consulta regionale per la disabilità quale organismo con funzioni consultive e di proposta sulle politiche regionali per la disabilità e il Centro regionale per l'accessibilità quale organismo con compiti tecnici di supporto, consulenza, informazione, promozione di iniziative in materia di disabilità;

Approva la presente legge

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;

b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;

c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;

d) regolare l'attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;

e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.

Art. 2 Linguaggio

1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini "disabilità" e "persona con disabilità".

2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.

Art. 3 Semplificazione delle procedure

1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.

Art. 4

Attività informativa e di sensibilizzazione

1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.

2. Le zone distretto e le società della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilità riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformità al sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Capo II

Accertamento sanitario della disabilità

Art. 5

Procedura di accertamento sanitario della disabilità

1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilità comprende:

a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289).

3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa

automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Art. 6

Commissione unica di accertamento

1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione.

2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:

a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);

d) un medico dell'INPS.

3. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992, alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999, il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento.

La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.

8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

10. Se l'accertamento riguarda persone in età evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione è composta secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, della l. 104/1992, come aggiunto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d. lgs 66/2017 stesso.

Art. 7

Termini dell'accertamento

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.

Art. 8

Procedura informatica

1. Previa intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.

2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e

regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Capo III

Progetti per le persone con disabilità

Art. 9

Progetto di vita

1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la l. r. 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l'appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilità.

3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

4. Il progetto di vita assicura:

- a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;
- b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;
- c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;
- d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell'autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;
- e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;
- f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell'ambiente o nella struttura nella quale vive.

5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.

6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la

rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

Art. 10
Vita indipendente

1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione della Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.

Art. 11
Durante e dopo di noi

1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.

Art. 12
Accesso ai percorsi clinico-assistenziali

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilità e all'assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.

Art. 13
Progetto riabilitativo individuale

1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all'interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all'inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.

2. Gli interventi sono individuati nell'ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli

obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. Le persone con disabilità e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.

3. L'organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni prevalentemente nell'ambito del contesto socio-familiare e della comunità di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all'autogestione.

Art. 14
Assistenza protesica

1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l'uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l'inserimento nella vita sociale.

2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.

Capo IV
Accessibilità

Art. 15
Eliminazione delle barriere all'accessibilità

1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive, al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Capo V
Mobilità

Art. 16
Mobilità individuale

1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia possibile.

Art. 17
Preavviso

1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera cir-

colazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.

Art. 18

Trasporto sociale

1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Capo VI

Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

Art. 19

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. La Regione favorisce l'inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all'interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l'accesso alle informazioni.

2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:

a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell'inclusione scolastica;

b) la piena attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilità, con particolare riferimento all'orientamento e all'alternanza scuola-lavoro;

c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.

3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le università degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

Art. 20

Diritto alla formazione

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla

legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un'offerta di percorsi formativi volta a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.

2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l'attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove, nell'ambito dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell'alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l'autonomia personale e facilitarne l'inclusione all'interno della classe e del più ampio contesto scolastico.

Art. 21

Diritto al lavoro

1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II della l.r. 32/2002.

3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:

a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all'articolo 9, comma 1;

b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l'impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi,

sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

Capo VII

Partecipazione alla cultura e allo sport

Art. 22

Partecipazione alle attività culturali

1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.

2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti, pubblici e privati, per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.

Art. 23

Partecipazione alle attività ludiche

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità, facilita la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e favorisce l'accessibilità degli stessi ai parchi giochi pubblici, anche mediante la fruizione di giochi inclusivi.

Art. 24

Partecipazione allo sport

1. La Regione promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paralimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi, pubblici e privati, la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa.

3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale in coerenza con la l.r. 21/2015.

4. La Regione, d'intesa con il CIP Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove il coinvolgimento dei centri SportHabile per l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.

5. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il CIP Toscana e sentiti gli enti di promozione sportiva, predispone e invia al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali svolte per l'attività sportiva delle persone con disabilità.

Capo VIII

Organismi per la partecipazione

Art. 25

Forum delle associazioni delle persone con disabilità

1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana.

2. Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Forum si riunisce due volte l'anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell'ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso spese.

Art. 26

Consulta regionale per la disabilità

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta

dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale per la disabilità:

a) propone progetti sulla disabilità, per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;

b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

4. La Consulta disciplina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.

Art. 27

Centro regionale per l'accessibilità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di:

a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;

b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l'adattamento domestico e il supporto all'autonomia;

c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;

d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità;

e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;

f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell'accessibilità e per l'inclusione delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilità, barriere architettoniche e relative tecnologie.

Capo IX

Norme finali e abrogazioni

Art. 28

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.

2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti

dall'attuazione delle politiche sulla disabilità, anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e dà gli indirizzi per l'azione regionale in materia.

Art. 29

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.

2. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

b) articoli 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 settembre 2016, n. 126

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi
Assessore Stefania Saccardi
Assegnata alla 3^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 6 ottobre 2017
Approvata in data 11 ottobre 2017
Diventa legge regionale 45/2017 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 11 ottobre 2017, n. 659

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale dell'11 ottobre 2017 collegato alla legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), che reca la norme e i principi di promozione dei diritti delle persone con disabilità;

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che disciplina la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali finalizzati a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale e, in particolare:

- il capo III del titolo II che regola le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano le prestazioni socio assistenziali e ad integrazione socio sanitaria;

- l'articolo 20 e seguenti, che individuano le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali, e in special modo gli articoli 21 e 22 che elencano le strutture soggette ad autorizzazione comunale ovvero soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività;

- l'articolo 62, che rimanda ad un regolamento di attuazione la definizione dei requisiti, dei criteri e dei termini per il loro esercizio.

- il regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della l.r. 41/2005, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), che definisce:

a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;

b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;

c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;

d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

Premesso che:

- il d.p.g.r. 15/R/2008, al fine di perseguire un miglioramento delle caratteristiche di qualità dei servizi, fissa requisiti di livello più elevato rispetto alla previgente disciplina in materia per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;

- in merito all'ambito di applicazione dei nuovi requisiti il d.p.g.r. 15/R/2008 prevede espressamente, con riferimento alle strutture già operanti alla data di approvazione dello stesso, che le nuove disposizioni si applichino in caso di: incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione d'uso di locali o degli spazi; trasferimento della struttura in altra sede o modifica della tipologia di servizio erogato;

Rilevato che:

- pertanto, in forza delle disposizioni di cui sopra, le strutture in esercizio alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 15/R/2008 potevano continuare ad operare anche in mancanza di adeguamento ai nuovi requisiti normativi, quantomeno fino alla modifica della situazione autorizzata;

- al fine di evitare che la previsione in oggetto frenasse i gestori dall'esecuzione di interventi migliorativi, al di fuori dell'ordinaria manutenzione, per non decadere dall'autorizzazione già in essere e dover adeguare in tal modo l'intera struttura ai nuovi requisiti, con la conseguente insostenibilità dei progetti, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 luglio 2011, n. 30/R (Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41"), si è provveduto a circoscrivere la portata dell'ambito di applicazione del d.p.g.r. 15/R/2008, escludendo le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi marginali o, comunque, tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;

Verificato che gli ampliamenti delle strutture restano soggetti all'ambito del d.p.g.r. 15/R/2008 e, pertanto, fanno decadere le previgenti autorizzazioni, con l'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti;

Considerato che:

- gli ampliamenti strutturali costituiscono, in ogni caso, un intervento di miglioramento per le suddette strutture che, tuttavia, comportando la necessità di adeguamento per l'intero organismo in esercizio al nuovo regolamento, risultano per tali motivi frenati;

- la previsione di una disposizione che consenta che le autorizzazioni dei posti letto già rilasciate non decadano per quelle camere non interessate da opere di ampliamento consentirebbe alle strutture di migliorare la situazione in essere senza costi di difficile sostenibilità;

Verificato inoltre che:

- con riferimento alle strutture per disabili, il d.p.g.r. 15/R/2008 elenca tra queste:

- strutture residenziali per persone disabili;
- strutture semiresidenziali per persone disabili;
- comunità alloggio protette;
- gruppi di appartamenti;

- con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014 n. 594 (Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori), la Regione ha inteso dare avvio a progetti sperimentali a carattere innovativo, ovvero azioni progettuali a valenza territoriale che individuano percorsi e modalità organizzative e di governance dei servizi ad oggi non previste nella normativa vigente;

Dato atto che:

- i progetti avviati, in coerenza con la programmazione socio sanitaria, regionale e locale, e creando sinergie con i soggetti operanti nel sistema integrato, mirano ad interpretare e gestire i bisogni dei soggetti con le modalità più appropriate;

- nella zona Valdichiana, ad esempio, è stato dato avvio ad una sperimentazione che ha previsto una soluzione con un livello di assistenza intermedio tra le comunità alloggio protette e i gruppi di appartamenti, sperimentazione che pare rispondente al bisogno della popolazione di utilizzare tale livello intermedio di assistenza;

Considerato, pertanto, utile effettuare una valutazione degli esiti delle proposte sperimentali e l'eventuale messa a regime tramite le modifiche normative necessarie a tal fine;

Preso atto delle disposizioni contenute nella l.r. 60/2017, relative alla necessità di migliorare la qualità, la quantità e l'appropriatezza delle risposte assistenziali in favore delle persone con disabilità;

Ritenuto pertanto che sia opportuno:

-incasodiinterventi di trasformazione e di ampliamento che prevedano una modifica delle condizioni autorizzate, consentire l'adeguamento al d.p.g.r. 15/R/2008 per le parti modificate delle strutture e, al contempo, garantire il mantenimento delle autorizzazioni già rilasciate per le camere non interessate dalle opere di ristrutturazione;

- realizzare quanto più possibile la modularità delle

strutture, attraverso il sostegno ai progetti sperimentali positivamente valutati;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, per le finalità espresse in narrativa, una modifica del d.p.g.r. 15/R/2008, finalizzata a variare quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento all'ambito di applicazione del regolamento stesso e, in particolare, della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, al fine di consentire interventi di trasformazione e ampliamento strutturale, conformi al regolamento 15/R/2008, senza che le autorizzazioni dei posti letto già rilasciate decadano per quelle camere non interessate da opere di ristrutturazione;

ad effettuare un monitoraggio degli esiti dei progetti sperimentali avviati a seguito del g.r. 594/2014, al fine di prevedere le modifiche normative necessarie a mettere a regime le sperimentazioni avviate, in caso di una valutazione positiva di esiti e risultati in termini di efficacia, qualità, sicurezza e alla verifica dell'appropriatezza delle soluzioni adottate in relazione ai bisogni del contesto territoriale di riferimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
16 ottobre 2017, n. 50

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - intervento codice 2012EMS0036 - rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare Vespucci di Marina di Massa (CIG 701632568D - CUP J66J16000980001) - aggiudicazione efficace all'operatore economico M.G.A. S.r.l. e assunzione impegno di spesa.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stato dato attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana,

della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l’art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€

- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016 e n. 2 del 27/02/2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata l’ordinanza commissariale n. 22 del 25/05/2015, con la quale il sottoscritto ha approvato la sesta rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre

2012 e al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;

Tenuto conto che tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta ordinanza commissariale n. 22/2015 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l'intervento codice 2012EMS0036 "Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione, del T. Frigido, del T. Ricortola e del T. Lavello", attuato direttamente dal sottoscritto;

Richiamata:

- l'Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 con la quale il sottoscritto, tra l'altro, a seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al DD n. 4310 del 29/09/2015, ha modificato i settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni interventi del Piano tra cui l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla citata Ordinanza;

- l'Ordinanza commissariale n. 3 del 16/02/2016 con la quale il sottoscritto, tenuto conto del riassetto istituzionale di cui agli atti sopra citati, ha in ultimo stabilito di avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico in luogo del Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio idrogeologico regionale (già denominato Genio civile Toscana Nord) per tutti i successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0036, individuando il dirigente assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;

- l'Ordinanza commissariale n. 44 del 30/09/2016 con la quale è stato variato il titolo dell'intervento 2012EMS0036 da "Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione, del T. Frigido, del T. Ricortola e del T. Lavello" a "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" ed è stato approvato il progetto preliminare dello stesso;

Dato atto che con i Decreti Dirigenziali del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana n. 7386 del 05/08/2016 e n. 335/2017 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della medesima direzione, ivi compresi quelli per i quali i settori della Direzione operano in avvalimento del sottoscritto Commissario e l'ing. Gennarino Costabile, dirigente del settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

Dato atto che per gli affidamenti degli interventi a diretto riferimento del Commissario delegato si applicano le procedure di cui alla citata ordinanza 2/2017 in quanto compatibili e le procedure di affidamento dei contratti

pubblici utilizzate in Regione Toscana;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. lgs. 56/2017 a decorrere dal 20/05/2017;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l'Allegato E "Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo";

Richiamati i seguenti atti:

- l'ordinanza commissariale n. 11 del 14/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" (CIG 701632568D – CUP J66J16000980001) e, ai fini del relativo affidamento, è stata indetta -ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 -la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previa effettuazione di indagini di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta;

- l'ordinanza commissariale n. 24 del 29/06/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla fase amministrativa della procedura negoziata in oggetto, nonché l'elenco degli ammessi e degli esclusi;

- l'Ordinanza Commissariale n. 41 del 08.09.17 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione non efficace dei lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" (codice 2012EMS0036);

Considerato che

- l'operatore economico M.G.A. S.r.l. Manutenzione Generali Autostrade con sede legale a Licciana Nardi (MS) - Via Canale Scuro snc fraz. Piano di Quercia, ha offerto un ribasso del 31,126 sull'importo a base di gara e che quindi i "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" vengono

rideterminati in € 502.070,29 complessivi (lavori € 365.205,54 oltre costi della sicurezza €77.817,41, IVA 10 €32.014,76 e IVA al 22 €27.032,58);

- a seguito del D.L. 50/2017 convertito con modifiche con L. n. 96 del 21.06.2017, (G.U. del 23.06.2017), c.d. Manovrina fiscale, si dovrà cautelativamente prevedere, per le fatturazioni emesse dopo il 31/12/2017, alla copertura delle spese relative all'eventuale aumento dell'Iva dal 10 al 11,5 e 22 al 25 previsto per il 2018;

- entro il 31.12.2017 verrà sottoscritto il contratto e verranno consegnati i lavori e pertanto verrà corrisposto all'operatore M.G.A. s.r.l. l'anticipazione del 20 prevista per Legge sui lavori (totale A + B) del quadro economico rideterminato con il presente atto, e che le

successive fatturazioni relative agli stati di avanzamento lavori avverranno nel 2018, pertanto si dovrà provvedere alla copertura finanziaria dell'aumento dell'IVA così che l'ammontare complessivo da impegnare passa ad un totale di € 508.861,06 (lavori € 365.205,54 oltre costi della sicurezza €77.817,41 e IVA 10 €32.014,76, eventuale aumento IVA a 11,5 a decorrere dal 01.01.2018 €3.841,77, IVA 22 €27.032,58 e aumento IVA a 25 a decorrere dal 01.01.2018 €2.949,00);

- a seguito del ribasso offerto e a seguito del disposto del D.L. 50/2017 il quadro economico viene così modificato:

SEGUE TABELLA

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI					
A. 1	Lavori a misura e corpo CAT OG3 soggetto ad IVA al 10%	€	250.484,90		
A. 2	Lavori a misura e corpo CAT OS11 soggetto ad IVA al 22%	€	114.720,64		
A. 3	In economia	€	-		
Totale A)		€	365.205,54	€	365.205,54
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
B. 1	Sicurezza CAT OG3		69.662,69		
B. 2	Sicurezza CAT OS11	€	8.154,72		
Totale B)		€	77.817,41	€	77.817,41
TOTALE A)+B)				€	443.022,95
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C. 1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA	€	38.618,16		
C. 2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	7.000,00		
C. 3	Oneri per ricerca, deviazione e ripristino sottoservizi di reti	€	13.000,00		
C. 4	Prove sui materiali	€	1.500,00		
C. 5	Spese ufficio Tecnico Entete Att. 1%	€	6.080,69		
C. 6	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	-		
C. 7	Spese tecniche relative a: progettazione, definitiva ed esecutiva nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione IVA compresa	€	77.103,16		
C. 8	Bonifica ordigni bellici IVA compresa	€	-		
C. 9	Analisi delle terre, campagna geognostica, indagini preventive e di verifica geoelettriche, carotaggi e prove di laboratorio	€	-		
C. 10	IVA 10%	€	32.014,76		
C. 11	Eventuale aumento IVA dal 10% al 11,5% a decorrere dal 1.01.2018	€	3.841,77		
C. 12	IVA 22%	€	27.032,58		
C. 13	Eventuale aumento IVA dal 22% al 25% a decorrere dal 1.01.2018	€	2.949,00		
C. 14	Imprevisti	€	197.461,93		
C. 15	Contributo ANAC	€	375,00		
TOTALE C)		€	406.977,05	€	406.977,05
TOTALE A)+B) + C)				€	850.000,00

Considerato che, in data 12.09.2017 prot. n. 430954, sono state inviate le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 non è ancora scaduto;

Dato atto che si procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il ponte oggetto del rialzamento:

- è l'ultimo ostacolo al deflusso idrico del fiume Frigido per lo sbocco al mare ed un suo eventuale rigurgito potrebbe dar origine ad esondazioni della zone immediatamente a monte;

- fa parte della viabilità del Lungomare Vespucci e pertanto è necessario, al fine di creare meno disagi possibili alla comunità, che i lavori siano conclusi e la viabilità sia riconsegnata al Comune, prima dell'inizio della prossima stagione estiva;

Dato atto che sono stati espletati i controlli sull'aggiudicatario, previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 445/2000, dall'articolo 16 della L.R. n. 38/2007 e dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente agli atti d'ufficio;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate:

1) di procedere all'aggiudicazione efficace dei lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" (codice 2012EMS0036) all'operatore M.G.A. s.r.l. Manutenzione Generali Autostrade con sede legale a Licciana Nardi (MS) - Via Canale Scuro snc fraz. Piano di Quercia CF 01347360669 PI 00295360457 per un importo complessivo di €508.861,06 (lavori €365.205,54 oltre costi della sicurezza €77.817,41 e IVA 10 €32.014,76, eventuale aumento IVA a 11,5 a decorrere dal 01.01.2018 €3.841,77, IVA 22 €27.032,58 e eventuale aumento IVA a 25 a decorrere dal 01.01.2018 €2.949,00);

2) di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto e a quanto disposto con D.L. 50/2017 convertito con modifiche con L. n. 96 del 21.06.2017, (G.U. del 23.06.2017), c.d. Manovrina fiscale, in merito alla copertura delle spese relative all'eventuale aumento dell'Iva dal 10 al 11,5 e dal 22 al 25 previsto per il 2018, come segue:

SEGUE TABELLA

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI					
A. 1	Lavori a misura e corpo CAT OG3 soggetto ad IVA al 10%	€	250.484,90		
A. 2	Lavori a misura e corpo CAT OS11 soggetto ad IVA al 22%	€	114.720,64		
A. 3	In economia	€	-		
Totale A)		€	365.205,54	€	365.205,54
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
B. 1	Sicurezza CAT OG3		69.662,69		
B. 2	Sicurezza CAT OS11	€	8.154,72		
Totale B)		€	77.817,41	€	77.817,41
TOTALE A)+B)				€	443.022,95
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C. 1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA	€	38.618,16		
C. 2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	7.000,00		
C. 3	Oneri per ricerca, deviazione e ripristino sottoservizi di reti	€	13.000,00		
C. 4	Prove sui materiali	€	1.500,00		
C. 5	Spese ufficio Tecnico Entete Att. 1%	€	6.080,69		
C. 6	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	-		
C. 7	Spese tecniche relative a: progettazione, definitiva ed esecutiva nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione IVA compresa	€	77.103,16		
C. 8	Bonifica ordigni bellici IVA compresa	€	-		
C. 9	Analisi delle terre, campagna geognostica, indagini preventive e di verifica geoelettriche, carotaggi e prove di laboratorio	€	-		
C. 10	IVA 10%	€	32.014,76		
C. 11	Eventuale aumento IVA dal 10% al 11,5% a decorrere dal 1.01.2018	€	3.841,77		
C. 12	IVA 22%	€	27.032,58		
C. 13	Eventuale aumento IVA dal 22% al 25% a decorrere dal 1.01.2018	€	2.949,00		
C. 14	Imprevisti	€	197.461,93		
C. 15	Contributo ANAC	€	375,00		
TOTALE C)		€	406.997,05	€	406.997,05
TOTALE A)+B) + C)				€	850.000,00

3) di impegnare sui fondi della c.s. 5750, cap. 22196 la somma complessiva di €508.861,06 favore dell'operatore economico MGA S.r.l. (cod. Cont. Spec. 2504);

4) di procedere per le motivazioni espresse in narrativa alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica entro 60 giorni dall'adozione del presente atto e non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione inviata in data 12.09.2017;

6) di procedere a comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

7) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016, la presente ordinanza sul Profilo del Committente nonché l'avviso sui risultati dell'affidamento contenente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, anche l'indicazione dei soggetti invitati;

8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631